



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI .

Deliberazione n 02 adottata nella seduta del C.C. del 04/03/2004

Art. 1: Ambito di applicazione

1 Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità cui l'Amministrazione Comunale deve attenersi per la concessione di patrocini, contributi e l'attribuzione di altre utilità di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e associazioni presenti nel territorio comunale.

2 Il presente regolamento non si applica:

- ai contributi ad enti pubblici o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione, conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del Bilancio; alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico, etc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- alla concessione di immobili di proprietà comunale, eccettuata la concessione di spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, di cui al successivo art. 3;
- ai vantaggi economici che sono disciplinati dalla legge;
- alla concessione di benefici di scarso valore economico legate a funzioni di rappresentanza quali: coppe, trofei, medaglie, pubblicazioni, per i quali verrà provveduto di volta in volta.

Art. 2: Patrocinio

1 Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, economico della comunità locale.

2 Può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica.

3 La concessione del patrocinio può eccezionalmente accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo, quali quelli indicati nel presente regolamento, nei casi ed alle condizioni dallo stesso previsti. In tal caso la concessione è di competenza della Giunta Comunale, mentre qualora non comporti spese per l'Ente, verrà data con provvedimento del Sindaco.

Art. 3: Uso di strutture

1 Il Comune potrà concedere a soggetti non aventi scopo di lucro, per iniziative aventi finalità non commerciali, l'uso gratuito di strutture immobiliari (spazi pubblici, anche con eventuali annessi) di cui è proprietario o di cui ha il possesso ad altro titolo.

Art. 4: Aree di intervento

1 Il Comune può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli 6,7 e 8, la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività di promozione culturale, turistica e del tempo libero, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

Art.5: Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1 Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

2 I benefici assumono la forma di contributi, allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento ovvero con indirizzi di carattere generale, nell'ambito di ogni settore dell'Amministrazione Comunale, di norma fino ad un massimo del 50% della spesa prevista.

3 Il Comune può assumersi l'intero onere economico di una iniziativa, a fronte di una attività organizzativa del soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa da soggetti terzi ed il Comune - in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione- decida di acquisire la veste di copromotore, assimilandola ad attività propria.

Art. 6: Modalità di erogazione dei contributi

1 Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi descritte nei precedenti articoli, il Comune opera secondo le seguenti modalità di intervento:

- a. definisce di propria iniziativa e con appositi strumenti (bandi) l'ambito e le caratteristiche delle attività sollecitando i soggetti terzi ad intraprenderle per fronteggiare già individuate esigenze che necessitino di intervento a vasto raggio;
- b. accoglie le richieste che i soggetti richiedenti autonomamente gli rivolgono. In ogni caso la risposta deve essere fornita entro 45 giorni dalla richiesta.

Art.7: Contributi ad iniziativa del Comune - Bandi

1 Quando il Comune ritiene che per far fronte ad esigenze particolarmente complesse sia necessaria l'azione congiunta di più soggetti può promuovere un pubblico invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti. Lo strumento per provvedervi è il bando che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

Art. 8: Contributi in base alla libera iniziativa dei soggetti richiedenti

1 I soggetti previsti all'art.1 di tale regolamento possono richiedere un sostegno economico alla propria attività, sulla base del presente regolamento inviando la relativa istanza all'Amministrazione Comunale di Castell'Azzara, entro il 15 marzo di ogni anno.

2. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia persona giuridica, il legale rappresentante dovrà dichiarare nella domanda, oltre alle proprie generalità e gli altri dati relativi (indirizzo, C.F., ovvero denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA) che l'ente che rappresenta non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico – organizzativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 02/05/1974 n. 195, modificato con l'art. 4 della legge 18.11.1981 n. 659.

3 La domanda di finanziamento deve essere corredata, a pena di non ammissione, da:

- Copia conforme dell'atto costitutivo o dello statuto, da parte dei soggetti per i quali sono previsti o dichiarazione dalla quale risulti che gli stessi sono già stati trasmessi al Comune di Castell'Azzara con l'attestazione della persistenza della loro validità;
- relazione illustrativa dell'iniziativa
- dettaglio preventivo di spesa
- descrizione delle risorse e delle strutture organizzative disponibili
- indicazione delle eventuali analoghe richieste di finanziamento presentate ad altri Enti Pubblici.

3 La valutazione della richiesta farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei seguenti requisiti:

- grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;
- carattere innovativo e originale dell'attività proposta e qualità progettuale;

Art. 9: Approvazione dei benefici

1. I benefici previsti dal presente regolamento devono essere deliberati dalla Giunta Comunale.

Art. 10: Documentazione dell'attività di contribuzione

1 Il contributo verrà erogato a iniziativa realizzata, sulla base della relativa documentazione contabile (spese ed entrate), che il richiedente è tenuto a rimettere al Comune, insieme ad una relazione descrittiva concernente gli esiti della iniziativa stessa e ad una dichiarazione dal quale risultino gli eventuali contributi erogati da altri Enti.

2 Il rendiconto dovrà quindi essere accompagnato dalle copie dei documenti giustificativi delle spese (ad es. fatture, ricevute fiscali, etc.) e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o dell'ente beneficiario; le spese oggettivamente non documentabili non dovranno superare il 5% del totale; in tal caso dovranno essere dichiarate dettagliatamente sotto la personale responsabilità del rappresentante legale del soggetto beneficiario.

3 Il rappresentante legale dovrà inoltre dichiarare di aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali connessi alla realizzazione dell'iniziativa, con particolare riferimento ai compensi per prestazioni di lavoro.

4 .Per comprovati motivi e su espressa domanda del richiedente, una quota non superiore alla metà dello stanziamento deliberato in via previsionale potrà essere anticipata per permettere la realizzazione dell'iniziativa; in questo caso, il legale rappresentante dell' associazione richiedente dovrà formalmente impegnarsi, qualora l'iniziativa non venisse per qualsiasi ragione effettuata o l'onere relativo risultasse inferiore all'anticipazione erogata, a restituire l'ammontare del contributo o a rimborsare all'amministrazione la quota eccedente.

5 Qualora, dalla documentazione contabile rimessa al Comune ai fini dell'erogazione del contributo, emerga che le spese sostenute per l'iniziativa sono inferiori al preventivo di spesa - rimesso al momento della presentazione della domanda, il contributo concesso dovrà essere proporzionalmente ridotto.

6 La mancata presentazione del rendiconto, come pure la eventuale mancata restituzione di somme previste dal presente titolo comportano la decadenza dal diritto all'assegnazione del contributo, nonché la esclusione del soggetto interessato, da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Art. 11: Disposizioni finali

- 1 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo aver ottemperato agli obblighi di legge.